

COMITATO ITALIANO PER UNA CULTURA DI PACE E NONVIOLENZA

STATUTO

Articolo 1 COSTITUZIONE

È costituito il *Comitato Italiano per una Cultura di Pace e Nonviolenza* senza scopo di lucro. Questo Comitato nasce come nuovo sviluppo dal precedente *Comitato Italiano per il Decennio 2001-2010 per una Cultura di Pace e Nonviolenza per i bambini del mondo* che ha concluso la propria attività essendo terminato il Decennio proclamato nel 1998 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Articolo 2 FINALITÀ

Il Comitato Italiano per una Cultura di Pace e Nonviolenza persegue le seguenti finalità:

- a) Realizzare iniziative per la promozione e la diffusione della cultura di pace e di nonviolenza come: preparazione di materiali didattici; promozione di proposte di legge e delibere atte a sostenere l'educazione alla pace e alla nonviolenza, con particolare attenzione per le nuove generazioni; realizzare esperienze di trasformazione nonviolenta dei conflitti;
- b) Documentare le iniziative di educazione alla pace ed alla nonviolenza che sono state o che saranno realizzate dai membri del Comitato;
- c) Divulgare le iniziative relative ai punti precedenti;
- d) Favorire lo scambio di informazioni, di esperienze e di buone pratiche tra i membri sui temi dell'educazione alla nonviolenza e alla pace;
- e) Ottenere il riconoscimento internazionale dei diritti dei bambini ad un'educazione libera dalla violenza e ad un'educazione alla nonviolenza e alla pace attraverso l'adozione di una dichiarazione su questo tema, da parte dell'Assemblea Generale dell'UNESCO;
- f) Collaborare con altre associazioni italiane e straniere per realizzare gli scopi fissati nei documenti dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite relativi alla nonviolenza ed alla pace in particolare nella *Dichiarazione e Programma d'Azione sulla Cultura di Pace* (documento del 13 Settembre 1999).
A tal fine il Comitato italiano per una Cultura di Pace e Nonviolenza aderisce all'*International Network for a Culture of Peace and Non Violence*

Articolo 3 DURATA DEL COMITATO

La durata del Comitato Italiano per una Cultura di Pace e Nonviolenza è fissata fino al 31 dicembre del 2020

Articolo 4 SOCI FONDATORI

I soci fondatori del Comitato Italiano per una Cultura di Pace e Nonviolenza sono:

- ASSOPACE

- Banca Etica
- Casa per la Pace di Modena
- Centro Studi Sereno Regis
- GAVCI
- Movimento Internazionale della Riconciliazione
- Movimento Nonviolento
- Pax Christi
- Scuola di Pace di Boves
- Scuola di Pace di Reggio Emilia

Articolo 5

ADESIONI

Possono aderire su domanda al Comitato Italiano per una Cultura di Pace e Nonviolenza altri soggetti come associazioni, organizzazioni, riviste e giornali che condividano le finalità di cui all'Art. 2.

È esclusa l'adesione di singole persone.

Sono considerati membri i soggetti che:

- a) hanno inoltrato una domanda di adesione, contenente la presentazione dell'associazione, che è stata accettata dall'Assemblea;
- b) osservano il presente statuto;
- c) versano una quota annuale fissata in € 50 (euro cinquanta).

L'importo di tale quota potrà essere ridefinito dal Consiglio Direttivo nel corso degli anni senza dar luogo a revisione dello statuto.

Articolo 6

ASSEMBLEA DELLE ASSOCIAZIONI

L'Assemblea delle associazioni, cui possono partecipare tutte i membri (Art. 5) in regola con la quota annuale per l'anno e che possono essere rappresentati per delega:

- a) decide per consensus le linee guida delle attività del Comitato;
- b) nomina i membri del Consiglio Direttivo (Art. 8);
- c) approva il bilancio economico sia preventivo sia consuntivo del Comitato;
- d) decide a maggioranza semplice sulle richieste di adesione al Comitato di nuovi soggetti e sul loro recesso ed esclusione;
- e) Nomina un coordinatore del Comitato Italiano per una Cultura di Pace e Nonviolenza che inoltre lo rappresenti in veste ufficiale tutte le volte che vi è necessità e che di diritto è membro del Consiglio direttivo;
- f) può apportare a maggioranza delle modifiche al presente statuto.

Ciascun membro può ricevere al massimo due deleghe.

Esclusivamente per il primo esercizio sociale il Consiglio direttivo viene eletto dai soci fondatori.

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno e quando se ne ravvisa la necessità. Essa inoltre deve essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati.

Articolo 7

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ciascun anno e termina il 31 dicembre. Entro 2 (due) mesi dal termine dell'esercizio sociale viene convocata l'Assemblea per l'approvazione del bilancio e delle attività del Comitato.

Articolo 8

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, costituito da tre a cinque membri, eletti dall'Assemblea a maggioranza semplice per quattro anni, provvede a:

- a) dare attuazione alle linee guida decise dall'Assemblea e alle sue iniziative secondo gli scopi definiti nell'Art. 2;
- b) nominare al proprio interno una segreteria operativa per lo svolgimento delle attività del Comitato Italiano per una Cultura di Pace e Nonviolenza;
- c) gestire l'attività del Comitato secondo criteri di buona amministrazione, anche attraverso la nomina di un tesoriere;
- d) redigere il bilancio annuale;
- e) informare tutti i membri del Comitato delle attività ed iniziative in via di realizzazione attraverso le modalità tecniche ritenute più opportune.

Il Consiglio Direttivo:

può essere convocato su richiesta di almeno tre membri che lo compongono;

assume le sue decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti alle riunioni.

Articolo 9

SEGRETERIA OPERATIVA

La segreteria operativa ha sede presso il Movimento Internazionale della Riconciliazione/Movimento Nonviolento Piemonte (MIR/MN) in Via Garibaldi 13, Torino.

Articolo 10

PATRIMONIO

Il patrimonio del Comitato Italiano per una Cultura di Pace e Nonviolenza è costituito da:

- quote annuali versate dai soggetti aderenti;
- contributi liberali versati da persone singole o da altri soggetti pubblici e privati che ne condividano scopi e valori;

Tali risorse saranno utilizzate per realizzare gli scopi così come definiti nell'articolo 2, eventualmente anche assumendo personale che lavori per realizzarli. È esclusa la possibilità di utilizzare le risorse economiche a fini di lucro.

Articolo 12

ESTINZIONE DEL COMITATO

Alla data della estinzione del Comitato i beni mobili ed immobili compresi nella disponibilità patrimoniale dello stesso verranno ripartiti tra i soggetti membri in regola con le norme di adesione in misura uguale.

L'estinzione anticipata può essere deliberata solo dall'Assemblea delle Associazioni riunita in seduta straordinaria

Il presente Statuto è stato approvato a Torino dall'Assemblea delle Associazioni in data 11 giugno 2011.